

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**



FAN CLUB

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI AL MOTOVEICOLO
IN APPLICAZIONE ALLA POLIZZA N. 8427290**

Set Informativo

**Covéa Affinity è un brand che si riferisce a
MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles**

26-5193 - 02/2020

Mod. DUC-SP 26-5193

Ultimo aggiornamento 01/02/2020

Assicurazione Danni Moto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA

MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 - FRANCIA

Prodotto: Ducati (polizza collettiva n. 8 427 290)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro motociclo acquistato con finanziamento Volkswagen Bank.



Che cosa è assicurato?

Motoveicolo ad uso privato, nuovo o usato

Garanzie di base (Programma FAN):

- ✓ Furto (totale e parziale)
- ✓ Rapina
- ✓ Incendio
- ✓ Valore a nuovo 12 mesi

Programma CLUB:

- ✓ Programma FAN
- ✓ Minicollisione
- ✓ Danni abbigliamento

Garanzie opzionale: Riduzione dello Scoperto in caso di furto



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Motoveicoli a noleggio
- ✗ Motoveicoli ad uso pubblico



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni :

- ! Dolo
- ! Colpa grave (ad eccezione della garanzia Minicollisione)
- ! Guida senza regolare patente
- ! Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali
- ! Appropriazione indebita

Principali limiti :

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e ai scoperti/franchigie indicati nel contratto
- ! Garanzia Valore a nuovo : operante solo in caso di perdita totale e per motoveicoli immatricolati da meno di 12 mesi se riacquisto presso la rete di un altro della stessa marca di quello perduto o distrutto e di valore non inferiore.



Dove vale la copertura?

- ✓ Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.
- ✓ L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando o come devo pagare?

Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione mediante addebito su conto corrente e non è frazionabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno per la durata indicata sul certificato di assicurazione. La copertura si risolve al termine della durata. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.

Assicurazione Danni Moto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: DUCATI (Polizza Collettiva n. 8427290)

Data di realizzazione: 01 febbraio 2020

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances- 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società **MMA IARD S.A.** il patrimonio netto è pari a 2.609.591.135,49 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.449.616.531,62 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.143.000.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 964.000.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 492%, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 221%.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società **MMA IARD Assurances Mutuelles** il patrimonio netto è pari a 1.493.895.561,39 euro di cui per riserve 929.160.969,16 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.046.000.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 262.000.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 1 887 %, ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 472%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell'Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai Motoveicoli.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

Incendio e Furto:

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- motoveicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie;
- accessori e optional stabilmente fissati.

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto, anche se solo tentato, del motoveicolo o di sue parti, compresa la targa;
- rapina del motoveicolo, anche se soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al motoveicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del motoveicolo stesso.

Valore a Nuovo:

In caso di perdita totale ai fini del calcolo dell'indennizzo liquidabile non si terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo a condizione che il motoveicolo assicurato sia rimpiazzato mediante riacquisto presso la Rete di un altro di marchio Ducati, di valore non inferiore rispetto a quello perduto o distrutto.

La garanzia è applicabile ai motoveicoli immatricolati da meno di 12 mesi e ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza.

La Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo dietro presentazione della *"proposta di acquisto"* sottoscritta.

Minicollisione:

La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo Assicurato in conseguenza di collisione contro altro Veicolo o Motoveicolo identificato verificatosi durante la circolazione su aree pubbliche o private entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Danni Abbigliamento:

In caso incidente con danni occorsi al Motoveicolo durante la circolazione su aree pubbliche o private e conseguenti danni materiali e diretti subiti dall'Abbigliamento, l'Aderente viene indennizzato entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

- **FAN:** comprende le garanzie "Incendio", "Furto", "Valore a nuovo per i primi 12 mesi".
- **CLUB:** comprende le garanzie "Incendio", "Furto", "Valore a nuovo per i primi 12 mesi, Minicollisione e Danni abbigliamento

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

In caso di installazione di Antifurto verrà applicato uno sconto del 20% del premio sulla garanzia Furto.

OPZIONI CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO

Riduzione dello scoperto in caso di furto: Le percentuali di scoperto in caso di riacquisto o riparazione in rete relative alla garanzia Furto sono diminuite del 50% se indicato nel certificato di assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP



Ci sono limiti di copertura?

Ulteriori esclusioni:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;

- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Limitatamente alla garanzia Minicollisione è escluso l'indennizzo per i danni:

- provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- cagionati da cose o da animali trasportati sul Motoveicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni del Motoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile.
- la Garanzia non è operante in caso di sinistri avvenuti quando alla guida del Motoveicolo Assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente:

In caso di Furto la Società corrisponde l'indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sotto indicata, in relazione alla provincia di residenza dell'Assicurato, al programma sottoscritto, e alla scelta di rimpiazzo del motoveicolo perduto mediante riacquisto:

Programma FAN e CLUB:

CON RIACQUISITO SCOPERTO		
PROVINCIA	RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE	NON RIACQUISTO O RIACQUISTO/RIPARAZIONE FUORI RETE
BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA, TA, Comune di Roma	10% minimo Euro 300,00	50% minimo Euro 750,00
AV, BN, CT, LE, ME, MI, PA, RC	7,5% minimo Euro 300,00	40% minimo Euro 750,00
ALTRE PROVINCE	5% minimo Euro 300,00	30% minimo Euro 750,00

SENZA RIACQUISITO SCOPERTO		
PROVINCIA	RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE	NON RIACQUISTO O RIACQUISTO/RIPARAZIONE FUORI RETE
BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA, TA, Comune di Roma	20% minimo Euro 300,00	50% minimo Euro 750,00
AV, BN, CT, LE, ME, MI, PA, RC	15% minimo Euro 300,00	40% minimo Euro 750,00
ALTRE PROVINCE	10% minimo Euro 300,00	30% minimo Euro 750,00

Relativamente ai Motoveicoli dotati di sistemi di antifurto, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sul Motoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Motoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo.

Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 20% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.

L'Aderente quindi dovrà fornire copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del Sinistro.

Tale scoperto non si applica se:

- il mancato funzionamento è dipeso da assenza di copertura della rete tecnica ovvero da guasto;
- la sottrazione del motoveicolo è avvenuta in box chiuso con idonei congegni, oppure in autorimesse o in parcheggi autorizzati e custoditi.

In ogni caso l'Assicurato deve segnalare alla Società qualsiasi guasto del dispositivo non appena ne abbia conoscenza.

In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

Nel caso di Danni parziali, gli scoperti saranno quelli delle tabelle soprastanti, applicando alle riparazioni presso la Rete il caso "con riacquisto" oppure, in caso di riparazioni presso centri non appartenenti alla Rete, quelli per il caso "senza riacquisto".

DEGRADO – DEPREZZAMENTO:

Determinazione dell'ammontare del danno - Perdita totale del motoveicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del motoveicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX ed. Due Ruote-minicar" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional stabilmente fissati.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal motoveicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 75% del valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.

Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di motoveicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:

- sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- due anni per tutte le altre parti.

Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal motoveicolo.

Qualora il motoveicolo abbia subito precedenti sinistri, per quantificare correttamente il danno la Società potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro l'Assicurato deve denunciare il fatto alla Società entro 3 giorni dall'avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti numero verde 800 17 80 45 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057).

La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l'operatore chiederà un'integrazione della denuncia. In ogni caso l'operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all'Assicurato.

Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di danno da incendio o furto, sia totale che parziale, **la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.**

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all'Autorità locale e ripetuta a quella italiana, In caso di furto o rapina del motoveicolo l'Assicurato dovrà prontamente attivare le operazioni di localizzazione e recupero tramite l'antifurto installato sul motoveicolo, ove presente, e seguire tutte le istruzioni necessarie per permettere una corretta gestione del sinistro.

Per la corresponsione dell'indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati. **In caso di FURTO TOTALE**

- Copia della denuncia alle Autorità
- TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
- Originale della carta di circolazione, se disponibile
- Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con

	annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione • Originale del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso" • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA • Copia della fattura di acquisto del motoveicolo • Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud • Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto • Copia della fattura di acquisto del motoveicolo • Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione • Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento (documento fornito da parte di Volkswagen Bank GmbH) • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA In caso di DANNO PARZIALE • Copia della denuncia alle Autorità • Copia della fattura di acquisto del motoveicolo, ove richiesta • Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo • Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale) • Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del motoveicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del motoveicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa. In caso di ritrovamento del motoveicolo o di sue parti l'Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 800 17 80 45 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057) del Centro Assistenza Clienti. Qualora il ritrovamento sia avvenuto: • prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato secondo le regole sulla determinazione dell'ammontare del danno; • dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del motoveicolo restituendo l'indennizzo alla Società al netto dell'indennizzo determinato per i danni parziali subiti. Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il motoveicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società. Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può: - far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia; - sostituire il motoveicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente. L'Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società. Assistenza diretta / in convenzione: L'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi a Centri appartenenti alla Rete al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. La Rete è la Rete ufficiale Ducati cioè le Concessionarie e i Service Partner del Gruppo Ducati Motor Holding. Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.
------------------------------	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio corrisposto dall'Aderente è comprensivo di imposta. Il premio deve essere versato in un'unica soluzione in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative mediante bonifico dal Contraente, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Financial Services S.p.A. Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del veicolo pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto all'importo complessivo.
Rimborso	L'Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - in caso di ripensamento dell'Aderente, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge; - Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, l'Aderente ha diritto alla parte di premio, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non corso. - In caso di estinzione anticipata del finanziamento o di trasferimento: la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui: • l'Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo; • l'Assicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato. - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del motoveicolo assicurato, recesso senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento o in assenza dello stesso, la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità (e, in assenza di sinistro liquidato, frazioni di annualità) successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Le garanzie decorrono dalle ore 00:00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e cessano alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta. Il contratto non prevede tacito rinnovo. In occasione di ogni eventuale rinnovo, il premio da versare è calcolato in ragione di anno. Non ci sono periodi di carenza delle coperture Non sussistono differenziazioni in termini di durata per la singola copertura.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	- Qualora l'assicurazione abbia durata pluriennale, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua. Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera
--	---

	raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. - L'Aderente ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.
Risoluzione	- Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. - In caso di estinzione anticipata del finanziamento o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario: • restituire i documenti assicurativi relativi al motoveicolo, • consegnare la documentazione utile a provare l'estinzione del finanziamento o il suo trasferimento. Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del motoveicolo assicurato, recesso senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento o in assenza dello stesso, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del motoveicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del motoveicolo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un contratto di finanziamento per l'acquisto di un motoveicolo ad uso privato, nuovo o usato.

Il valore assicurato è quello riportato in fattura d'acquisto.



Quali costi devo sostenere?

- **costi di intermediazione**

I costi a carico del Contraente e dell'Assicurato sono indicati nel contratto di finanziamento. La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 45,09% del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 8,92%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Se L'Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: Centro Assistenza Mach1 S.r.l. Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano – numero Verde 800 17 80
----------------------------------	---

	45 (dall'estero: +3902 00638057) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30 – fax: +3902 89015828 – e mail: reclami@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (<i>indicare quando obbligatori</i>):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non è previsto l'arbitrato. Risoluzioni delle liti transfrontaliere. L'Aderente può presentare reclamo all'Ivass direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all'IVASS.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME *INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione Polizza COLLETTIVA n. 8427290

Edizione 02/2020

GLOSSARIO

Nel testo si intende per:

Abbigliamento: vestiario indossato dal Conducente durante la guida del Motociclo al momento del sinistro compreso le relative protezioni quali ad es., a scopo indicativo e non limitativo, casco e guanti.

Accessorio: installazione stabilmente fissata al Motoveicolo, così classificata:

- Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del Motoveicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
- Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- Accessorio non di serie, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

Aderente: soggetto che aderisce all'assicurazione.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Antifurto: congegno o dispositivo con rilevazione volumetrica/satellitare/elettronica o di radiolocalizzatore studiato per impedire il furto del Motoveicolo. Non rientrano in questa categoria, gli antifurti offerti di serie dalla casa costruttrice.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Certificato di assicurazione: il documento che riporta:

- i dati anagrafici dell'Assicurato;
- i dati identificativi del Motoveicolo;
- la data di immatricolazione del Motoveicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie prestate;
- la decorrenza e la scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione della Società.

Conducente: la persona fisica che è alla guida del Motoveicolo assicurato con il consenso del proprietario.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del Motoveicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del Motoveicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunica la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al Motoveicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richia-

mate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società all'Assicurato, in caso di sinistro.

Mach 1: MACH 1 S.r.l., Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano; numero verde 800 17 80 45 (+39 02 00638057 dall'estero e da rete mobile), agenzia di assicurazione alla quale la Società ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri.

Motoveicolo: veicolo a motore a due ruote. È definito **Usato** se alla data di effetto dell'assicurazione risulta immatricolato da oltre 12 mesi.

Polizza: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del Motoveicolo in seguito a un sinistro che abbia provocato danni superiori al 75% del valore del Motoveicolo stesso al momento del sinistro.

Rete: Rete ufficiale Ducati cioè le Concessionarie e i Service Partner del Gruppo Ducati Motor Holding.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Assicurato.

Servizio telematico contro il furto: insieme delle prestazioni di comodato d'uso della Box e del relativo servizio di Centrale operativa per le procedure finalizzate al recupero del Motoveicolo rubato.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.

Valore a nuovo: garanzia in base alla quale, se operante, in caso di perdita totale del Motoveicolo, l'indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezzamento sul valore assicurato.

Valore Assicurato: in caso di veicolo nuovo è pari al valore riportato in fattura relativo veicolo. In caso di veicolo usato è pari al valore riportato su Eurotax giallo (comprensivo di eventuali accessori/optional svalutati) al momento della stipula dell'Assicurazione.

Valore commerciale/Valore di mercato: il valore del Motoveicolo desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" ed. Due Ruote-Minicar, di colore giallo, Sanguinetti Editore, vedi art. 8 B) delle "Norme generali".

SOMMARIO

NORME GENERALI

Art. 1 - Convenzione Volkswagen Financial Services S.p.A.	pag. 2
Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture	pag. 2
Art. 3 - Pagamento del premio	pag. 2
Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio	pag. 2
Art. 5 - Recesso dal contratto	pag. 2
Art. 6 - Cessione del Contratto di Assicurazione	pag. 2
Art. 7 - Denuncia del sinistro	pag. 3
Art. 8 - Liquidazione del danno	pag. 3
Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni	pag. 4
Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione	pag. 4
Art. 11 - Estensione territoriale	pag. 4
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio	pag. 4
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge	pag. 4
Art. 14 - Oneri fiscali	pag. 4
Art. 15 - Portabilità	pag. 5
Art. 16 - Clausola di delega	pag. 5
Art. 17 - Protezione dei dati personali	pag. 5

GARANZIA INCENDIO E FURTO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	pag. 6
Art. 2 - Esclusioni	pag. 6
Art. 3 - Scoperti a carico dell'Assicurato a seguito di Furto	pag. 7
Art. 4 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 8
Art. 5 - Garanzia opzionale: riduzione dello scoperto	pag. 8

GARANZIA VALORE A NUOVO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	pag. 8
-------------------------------------	--------

GARANZIE MINICOLLISIONE (concedibili solo in presenza del Programma CLUB)

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	pag. 8
Art. 2 - Esclusioni	pag. 8

DANNI ABBIGLIAMENTO (concedibile solo in caso di Programma Club)

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	pag. 8
-------------------------------------	--------

NORME GENERALI

Art. 1 - Convenzione Volkswagen Financial Services S.p.A.

Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank GmbH un Contratto di Finanziamento per l'acquisto di un Motoveicolo ad uso privato, nuovo o usato.

Sono esclusi dalla copertura i motoveicoli adibiti ad uso diverso (ad esempio: motoveicoli a noleggio, motoveicoli ad uso pubblico).

Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture

La copertura decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e ha la durata convenuta al momento in cui l'Assicurato aderisce al programma assicurativo.

Alla scadenza, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio deve essere versato in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da Volkswagen Financial Services S.p.A.

Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del veicolo pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto all'importo complessivo.

Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio

a) In caso di estinzione anticipata del Finanziamento o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso **è necessario:**

- **restituire i documenti assicurativi relativi al Motoveicolo;**
- **consegnare la documentazione utile a provare l'estinzione del Finanziamento o il suo trasferimento.**

Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società non procede alla risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione nel caso in cui:

- l'Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo;
- l'Assicurato, in seguito a trasferimento del Finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato.

b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del Motoveicolo assicurato, recesso ai sensi dell'art. 5, senza estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento o in assenza dello stesso, si determina la cessazione del rischio.

In questo caso **è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto** (ad esempio copia dell'atto di vendita del Motoveicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del Motoveicolo; la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità (e, in assenza di sinistro liquidato, frazioni di annualità) successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio.

In caso di sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Società, **il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società stessa la documentazione comprovante l'avvenuta adesione alle coperture assicurative**, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura.

Art. 5 - Recesso dal contratto

Qualora l'assicurazione abbia durata pluriennale, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua.

In caso di ripensamento, l'Assicurato ha diritto di recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza e ha diritto nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata, al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa.

Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso.

Inoltre dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. La Società terrà a disposizione dell'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso come indicato all'art. 4 b) che precede.

La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.

Art. 6 - Cessione del Contratto di Assicurazione

In caso di subentro di un nuovo cliente nel Contratto di Finanziamento, il Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del Contratto di Assicurazione.

In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore 00.00 della data di liquidazione della pratica. In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 7 - Denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve denunciare il fatto alla Società entro 3 giorni dall'avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti numero verde 800 17 80 45 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057). La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l'operatore chiederà un'integrazione della denuncia. In ogni caso l'operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all'Assicurato.

Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di danno da incendio o furto, sia totale che parziale, **la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.**

Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all'Autorità locale e ripetuta a quella italiana.

In caso di furto o rapina del Motoveicolo l'Assicurato dovrà prontamente attivare le operazioni di localizzazione e recupero tramite l'antifurto installato sul Motoveicolo, ove presente, e seguire tutte le istruzioni necessarie per permettere una corretta gestione del sinistro ivi compreso sporgere denuncia presso le Autorità competenti.

Art. 8 - Liquidazione del danno

A) Modalità di liquidazione del sinistro

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'Assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Per la corresponsione dell'indennizzo, **l'Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati.**

In caso di FURTO TOTALE

- Copia della denuncia alle Autorità
- TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
- Originale della carta di circolazione, se disponibile
- Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione
- Originale del Certificato di Proprietà con annotata la "Perdita di Possesso"
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA
- Copia della fattura di acquisto del Motoveicolo
- Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud
- Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento

In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto

- Copia della fattura di acquisto del Motoveicolo
- Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione
- Conteggio di anticipata estinzione dell'eventuale Contratto di Finanziamento (documento fornito da parte di Volkswagen Bank GmbH)
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA

In caso di DANNO PARZIALE

- Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A)
- Copia della fattura di acquisto del Motoveicolo, ove richiesta
- Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo
- Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale)
- Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA

Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del Motoveicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, **l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del Motoveicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.**

B) Determinazione dell'ammontare del danno

B1) Perdita totale del Motoveicolo

In caso di sinistro che causi la perdita totale del Motoveicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX ed. Due Ruote-minicar" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional stabilmente fissati.

Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Motoveicolo.

È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 75% del valore commerciale del Motoveicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.

In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.

B2) Danni parziali

Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.

Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di Motoveicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:

- a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- b) due anni per tutte le altre parti.

Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Motoveicolo.

Qualora il Motoveicolo abbia subito precedenti sinistri, per quantificare correttamente il danno la Società potrà chiedere all'Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.

C) Valore assicurato e regola proporzionale

Qualora il valore assicurato risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del Motoveicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall'art. 1907 del Codice Civile.

D) IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell'IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.

E) Ripristino del Motoveicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Motoveicolo in rimessa o nell'officina, **non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia**, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.

Quest'ultima, in accordo e con il consenso dell'Assicurato, può:

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il Motoveicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

L'Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, **non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.**

F) Ritrovamento del Motoveicolo

In caso di ritrovamento del Motoveicolo o di sue parti l'Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 800 17 80 45 (dall'estero e da rete mobile +39 02 00638057) del Centro Assistenza Clienti.

Qualora il ritrovamento sia avvenuto:

- prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto al precedente capoverso B);
- dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del Motoveicolo restituendo l'indennizzo alla Società al netto dell'indennizzo determinato per i danni parziali subiti.

G) Termini per la liquidazione

In caso di Danno Totale o Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto B1) o B2) tramite bonifico bancario.

Art. 9 - Sottoscrizione di altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 11 - Estensione Territoriale

Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. L'aliquota di imposta applicata al contratto è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antirackett).

Art. 15 - Portabilità

È fatta salva, in caso di Portabilità, la possibilità di designare beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento, ai sensi del Regolamento Ivass n. 41 del 02.08.2018.

Art. 16 - Clausola di delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. Quest'ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.: 99,9%

MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 C.C., sono solidalmente responsabili.

Art. 17 - Protezione dei dati personali

• A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Société de Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 - Francia.

• Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscriversi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

• Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto. Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

• Quali sono i diritti di cui disponete?

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano.

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto;
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners;
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano;
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati;
- personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento;
- di un **diritto di limitazione**: vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 - Francia.

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

GARANZIE INCENDIO E FURTO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

1) Beni assicurati

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:

- Motoveicolo;
- parti di ricambio;
- accessori di serie;
- accessori e optional stabilmente fissati.

2) Eventi assicurati

Gli eventi assicurati sono:

- incendio, sia totale che parziale;
- azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto, anche se solo tentato, del Motoveicolo o di sue parti, compresa la targa;
- rapina del Motoveicolo, anche se soltanto tentata.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al Motoveicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del Motoveicolo stesso.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- appropriazione indebita;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario;
- guida senza regolare patente;
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Sono inoltre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Motoveicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.

Art. 3 - Scoperti a carico dell'Assicurato in caso di furto

In caso di Furto la Società corrisponde l'indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sotto indicata, in relazione alla provincia di residenza dell'Assicurato, al programma sottoscritto, e alla scelta di rimpiazzo del Motoveicolo perduto mediante riacquisto;

Programma FAN:

CON RIACQUISTO SCOPERTO (Art. 5 - Garanzia "Furto e Incendio")		
PROVINCIA	RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE	NON RIACQUISTO O RIACQUISTO/ RIPARAZIONE FUORI RETE
BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA, TA, Comune di Roma	10% minimo Euro 300,00	50% minimo Euro 750,00
AV, BN, CT, LE, ME, MI, PA, RC	7,5% minimo Euro 300,00	40% minimo Euro 750,00
ALTRE PROVINCE	5% minimo Euro 300,00	30% minimo Euro 750,00

SENZA RIACQUISTO SCOPERTO (Art. 5 - Garanzia "Furto e Incendio")		
PROVINCIA	RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE	NON RIACQUISTO O RIACQUISTO/ RIPARAZIONE FUORI RETE
BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA, TA, Comune di Roma	20% minimo Euro 300,00	50% minimo Euro 750,00
AV, BN, CT, LE, ME, MI, PA, RC	15% minimo Euro 300,00	40% minimo Euro 750,00
ALTRE PROVINCE	10% minimo Euro 300,00	30% minimo Euro 750,00

Programma CLUB:

CON RIACQUISTO SCOPERTO (Art. 5 - Garanzia "Furto e Incendio")		
PROVINCIA	RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE	NON RIACQUISTO O RIACQUISTO/ RIPARAZIONE FUORI RETE
BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA, TA, Comune di Roma	10% minimo Euro 300,00	50% minimo Euro 750,00
AV, BN, CT, LE, ME, MI, PA, RC	7,5% minimo Euro 300,00	40% minimo Euro 750,00
ALTRE PROVINCE	5% minimo Euro 300,00	30% minimo Euro 750,00

SENZA RIACQUISTO SCOPERTO (Art. 5 - Garanzia "Furto e Incendio")		
PROVINCIA	RIACQUISTO O RIPARAZIONE IN RETE	NON RIACQUISTO O RIACQUISTO/ RIPARAZIONE FUORI RETE
BA, BR, BT, CE, FG, NA, SA, TA, Comune di Roma	20% minimo Euro 300,00	50% minimo Euro 750,00
AV, BN, CT, LE, ME, MI, PA, RC	15% minimo Euro 300,00	40% minimo Euro 750,00
ALTRE PROVINCE	10% minimo Euro 300,00	30% minimo Euro 750,00

Relativamente ai Motoveicoli dotati di sistemi di antifurto, la Società presta la Garanzia Furto alla condizione che l'impianto sia effettivamente installato sul Motoveicolo, che lo stesso sia attivato in caso di Motoveicolo incustodito e che l'abbonamento alla centrale operativa sia attivo. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Società effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 20% che si aggiunge agli altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.

L'Assicurato quindi dovrà fornire copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesti che l'antifurto era attivo al momento del Sinistro. Tale scoperto non si applica se:

- il mancato funzionamento è dipeso da assenza di copertura della rete tecnica ovvero da guasto;
- la sottrazione del Motoveicolo è avvenuta in box chiuso con idonei congegni, oppure in autorimesse o in parcheggi autorizzati e custoditi.

In ogni caso l'Assicurato deve segnalare alla Società qualsiasi guasto del dispositivo non appena ne abbia conoscenza.

Nel caso di Danni parziali, gli scoperti saranno quelli delle tabelle soprastanti, applicando alle riparazioni presso la Rete il caso "con riacquisto" oppure, in caso di riparazioni presso centri non appartenenti alla Rete, quelli per il caso "senza riacquisto".

Art. 4 - Pagamento dell'indennizzo

In caso di Furto senza ritrovamento del Motoveicolo, la Società paga l'indennizzo trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall'art. 8 A) delle *Norme generali*. Negli altri casi previsti dall'art. 8 suddetto la Società si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 5 - Garanzia opzionale: riduzione dello scoperto

Le percentuali di scoperto indicate nella tabella di riacquisto o riparazione in rete del precedente art. 3 della garanzia "Incendio e Furto" sono diminuite del 50% se indicato sul Certificato di Assicurazione. Restano fermi gli importi minimi previsti.

GARANZIA VALORE A NUOVO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

In caso di perdita totale ai fini del calcolo dell'indennizzo liquidabile non si terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo a condizione che il Motoveicolo assicurato sia rimpiazzato mediante riacquisto presso la Rete di un altro di marchio Ducati, di valore non inferiore rispetto a quello perduto o distrutto. La garanzia è applicabile a motoveicoli immatricolati da meno di 12 mesi e ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di effetto della polizza.

La Società effettuerà il pagamento dell'indennizzo dietro presentazione della "proposta di acquisto" sottoscritta.

GARANZIE MINICOLLISIONE (concedibili solo in presenza del Programma CLUB)

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo Assicurato in conseguenza di collisione contro altro Veicolo o Motoveicolo identificato verificatosi durante la circolazione su aree pubbliche o private fino al limite massimo di:

- riparazione effettuata in rete: € 1.000,00;
- riparazione effettuata fuori rete: € 500,00.

Qualunque sia l'importo del Danno, l'Indennizzo non potrà superare il limite massimo sopra indicato e non potrà mai essere superiore al Valore Commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro.

Art. 2 - Esclusioni

Ferme le esclusioni previste dall'art. 2 della garanzia Incendio e Furto, la Garanzia Minicollisione non è operante per i danni:

- provocati dal Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
- cagionati da cose o da animali trasportati sul Motoveicolo;
- cagionati da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione "fuori strada";
- alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) o ai rivestimenti interni del Motoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile;
- la Garanzia non è operante in caso di sinistri avvenuti quando alla guida del Motoveicolo Assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 della Garanzia Incendio e Furto, la garanzia Minicollisione è attiva anche in caso di colpa grave a carico dell'Aderente.

DANNI ABBIGLIAMENTO (concedibile solo in caso di Programma Club)

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

In caso incidente con danni occorsi al Motoveicolo durante la circolazione su aree pubbliche o private e conseguenti danni materiali e diretti subiti dall'Abbigliamento, l'Assicurato viene indennizzato sino ad un massimo di € 500,00 per l'acquisto di Abbigliamento di marca DUCATI o SCRAMBLER e sino a un massimo di € 250,00 per l'acquisto di Abbigliamento di altre marche.

L'indennizzo massimo per sinistro e anno assicurativo è di € 500,00.

VENDITORE	CODICE CONVENZIONATO	N. PROGRESSIVO CONTRATTO

**MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI ASSICURATIVI
MMA IARD S.A. E MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES**
(Copertura assicurativa FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il Finanziamento)

Data e luogo _____

RICHIEDENTE / UTILIZZATORE ☐ M ☐ F ☐ SOCIETÀ ☐

LEGALE RAPPRESENTANTE ☐ **PROCURATORE** ☐

Cognome e Nome o Ragione Sociale _____	
Codice Fiscale _____	
P. IVA _____	
Nato/a a _____	Prov. _____ il _____
Residenza: Via e n. civico _____	
Tel. _____	Cell. _____
C.A.P. _____	Località _____ Prov. _____
Tipo Doc. _____	N. _____ Rilasciato da _____ il _____
E-mail _____	

Cognome e Nome _____	
Indirizzo: Via e n. civico _____	
Stato civile _____	Tel. _____ Cell. _____
C.A.P. _____	Località _____ Prov. _____
Codice Fiscale _____	
P. IVA _____	
Tipo Doc. _____	N. _____
Rilasciato da _____ il _____	
Località _____ Prov. _____	

DESCRIZIONE MOTOVEICOLO

Tipo motoveicolo _____	
Codice Casa _____	☐ NUOVO ☐ USATO del _____
Modello _____	
Targa _____	Telaio _____
Prezzo del motoveicolo _____	

INFORMATIVA PRIVACY - CONSENSO

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento. Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. La sede del Gruppo Covéa si trova all'86-90 rue St Lazare 75009 Paris - Francia. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa al fine di concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo; realizzare operazioni di attività commerciale; consentire di proporre e gestire i reclami; condurre azioni di ricerca e di sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra; condurre azioni di prevenzione; elaborare statistiche e studi attuariali; combattere le frodi in materia di assicurazioni; condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore. Disponete di un diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di cancellazione, di limitazione e di chiedere la portabilità di determinati dati personali che vi riguardano, che potete esercitare presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 - Francia o per email, all'indirizzo: protectiondesdonnees@mma.fr. Ulteriori informazioni sui vostri diritti e sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nelle Condizioni Generali o nell'Informativa Precontrattuale che vi sono state consegnate o che sono state messe a vostra disposizione al momento della sottoscrizione.

Firma del Richiedente/Utilizzatore ☒ _____

COPERTURE ASSICURATIVE

Il sottoscritto prende atto che le coperture assicurative e i servizi prescelti decorrono dalle ore 00.00 del giorno in cui Volkswagen Bank GmbH ha provveduto a liquidare al Convenzionato/Fornitore l'importo finanziario indicato nel contratto di finanziamento in relazione all'acquisto del motoveicolo e/o ai Servizi richiesti ivi specificati. Il sottoscritto pertanto incarica irrevocabilmente Volkswagen Bank GmbH a trattenere dall'importo erogato con il finanziamento il premio assicurativo, affinché sia tempestivamente corrisposto a Volkswagen Financial Services S.p.A. che, a sua volta, ne effettua la rimessa alla/e Compagnia/e assicurative. Le durate ed i costi dei Servizi assicurativi di MMA IARD S.A. E MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prescelti sono quelli specificati nel contratto di finanziamento (per completezza di seguito richiamati). Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto dal Convenzionato/Fornitore in forma cartacea prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, e di aver letto e ben compreso ed accettato l'informativa precontrattuale del distributore (All. 3, All. 4 e All. 4-ter), Il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel Set Informativo di cui al Reg. IVASS n. 41 del 02.08.2018 e tutta la restante documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni relative alla Polizza collettiva n. 8427290. Dichiara altresì che gli è stato richiesto di fornire una serie di informazioni ritenute necessarie per valutare la coerenza della Polizza alle sue esigenze di copertura assicurativa. Il sottoscritto autorizza Volkswagen Financial Services S.p.A. a trasmettere l'importo dei relativi prezzi e premi a MMA IARD S.A. E MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, nei termini e secondo le modalità da Volkswagen Financial Services S.p.A. convenute con le stesse Compagnie assicurative. Il sottoscritto aderisce alla Polizza collettiva n. 8427290 per il PROGRAMMA di seguito richiamato.

Gravano sull'Assicurato, in relazione alla copertura assicurativa della durata convenuta di _____ mesi, costi d'intermediazione pari a € _____ che viene corrisposto dal cliente in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario.

GARANZIE OFFERTE (può essere attivato uno dei seguenti Programmi descritti in dettaglio nelle Condizioni di Assicurazione del Set informativo).
☐ PROGRAMMA FAN: Incendio, Furto, Rapina, Valore a nuovo (per i primi 12 mesi).
☐ PROGRAMMA CLUB: Incendio, Furto, Rapina, Valore a nuovo (per i primi 12 mesi), Minicollisione, Danni abbigliamento.

GARANZIA OPZIONALE:
Riduzione scoperto 50% per la garanzia furto in caso di riacquisto o riparazione in rete ☐
Installazione di antifurto: SI ☐ NO ☐

Durata del programma prescelta: _____ mesi.

Premio della copertura € _____ comprese imposte.
L'Assicurato dichiara altresì di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti fornite per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Firma del Richiedente/Utilizzatore ☒ _____
Timbro e firma del Legale Rappresentante (in caso di contratto intestato a persona giuridica).

ALLEGATO 3

Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato ai sensi del Provv. IVASS n. 97/2020

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il Contraente

- (a) Cognome e Nome: (inserire dati Venditore);
(b) in qualità di Addetto all'attività di distribuzione assicurativa per l'Intermediario (inserire Ragione Sociale Convenzionato) iscritto alla Sez. E del RUI, N. in data;
(c) sede legale/operativa:;
(d) telefono:; indirizzo di posta elettronica o PEC:

Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico Intermediari (RUI), Sez. E, disponibile sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

L'Intermediario di cui sopra, per il tramite dei propri Responsabili/Addetti, svolge attività di intermediazione assicurativa per conto di Volkswagen Financial Services S.p.A. (di seguito VWFS); iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12.02.2019, N. D000621181; sede legale/operativa: Via Privata Grosio, 10/4 - 20151 Milano; Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa: Dott. Corrado Accardo; telefono 02 330271; indirizzo di posta elettronica o PEC volksvagenfinancialservices@unapec.it.

Si segnala che gli estremi identificativi e di iscrizione sopra indicati possono essere verificati consultando il Registro Unico Intermediari (RUI), Sez. D, disponibile sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

- (e) indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa l'attività: www.vwfs.com
(f) istituto competente alla vigilanza sull'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti su indicati: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo e riassicurativo

- (a) VWFS mette a disposizione nei locali dei propri Convenzionati oppure sul sito internet sopra citato, i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
2. elenco obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018;
(b) in caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub (a).1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interesse

- (a) VWFS ed i soggetti indicati nella Sezione I non sono detentori di partecipazioni dirette o indirette o dei diritti di voto in alcuna impresa di assicurazione.
(b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di quote del capitale sociale o dei diritti di voto di VWFS o dei soggetti indicati nella Sezione I.
L'Intermediario VWFS e l'impresa di assicurazione Volkswagen Versicherung AG appartengono al medesimo gruppo e sono sottoposte al comune controllo di Volkswagen AG.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

- (a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
(b) Il Contraente/Aderente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente oppure all'Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell'Intermediario stesso. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di VWFS o dell'impresa entro il termine di legge, il Contraente/Aderente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Intermediario o dall'impresa preponente, attraverso le seguenti modalità:
a mezzo posta ordinaria all'indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; tramite fax al numero 06 42133206; a mezzo PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it.
Qualora il reclamo sia di pertinenza di VWFS e cioè riguardi l'attività svolta da questa, dai soggetti indicati nella Sezione I, o da alcun altro addetto degli stessi, il Contraente/Aderente potrà inoltrare il reclamo direttamente a VWFS ad uno dei seguenti recapiti:
Indirizzo: Via Privata Grosio, 10/4 - 20151, Milano - Alla Cortese Attenzione Uff. Customer Service Insurance
Tel. +39 02 330271
E-mail assicurazioni@vwfs.com; PEC volksvagenfinancialservices@unapec.it
Qualora il reclamo sia invece di pertinenza dell'impresa preponente, e cioè riguardi il rapporto tra il Contraente/Aderente e la Compagnia che ha emesso la polizza, il reclamo potrà essere inoltrato direttamente all'impresa ai recapiti indicati nei DIP Aggiuntivi relativi ai singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia.
Nel caso dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario proponente/collaboratore che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario emittente/principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale. Anche in questo caso, si rinvia alle informazioni contenute nei DIP Aggiuntivi.
(c) Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP Aggiuntivi dei prodotti assicurativi. In particolare:
(i) mediazione finalizzata alla conciliazione, per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, ai sensi del d.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (per avviarla, occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione, il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, nel luogo del Giudice territorialmente competente);
(ii) negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite (il Contraente/Aderente può attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato, ai sensi del D.L. n. 132, 12 settembre 2014, e, in tal caso, le parti sottoscrivono un accordo con cui si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato).

ALLEGATO 4

Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato ai sensi del Prov. IVASS n. 97/2020

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al Contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome e Nome: (inserire dati Venditore); in qualità di Addetto all'attività di distribuzione assicurativa per l'Intermediario (inserire Ragione Sociale Convenzionato) iscritto alla Sez. E del RUI, N.
L'attività è svolta in qualità di collaboratore dell'Intermediario VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A. (di seguito VWFS).

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

- (a) VWFS ha incarico per la distribuzione dei prodotti assicurativi delle seguenti imprese: Cardif Assurances Risques Divers, Cardif Assurance VIE, MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, Volkswagen Versicherung AG, AXA France Vie, Linear Assicurazioni, Reale Mutua di Assicurazioni, Allianz S.p.A., Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia.
N.B.: Per le compagnie in questione, l'attività di intermediazione viene svolta congiuntamente con la Mach 1 S.r.l. (RUI N. A000317603, iscritta dal 15 settembre 2009), Via Roberto Bracco, 6 - 20124 Milano, Tel.: 02 87087200, E-mail: reclami@mach-1.it, PEC: mach1@registerpec.it. Le specifiche attività di intermediazione svolte da Mach 1 S.r.l. nell'ambito dell'intermediazione del presente prodotto riguardano attività di messa in copertura della clientela e tutte le attività che possono essere definite di post-vendita in particolare fornire assistenza alla clientela e collaborare alla gestione dei sinistri. Per i reclami riguardanti l'attività della Mach 1 S.r.l. l'assicurato deve inviare comunicazione scritta con raccomandata a/r ai recapiti sopra indicati.
- (b) Il contratto della compagnia Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia viene distribuito tramite collaborazione orizzontale con la Mansutti S.p.A., iscritta alla sezione B del RUI (RUI N. B000118869) con il ruolo di intermediario emittente.
- (c) L'attività di distribuzione è svolta dal collaboratore di Sez. E del RUI per conto di **VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A.**, con sede legale in Via Privata Grosio, 10/4 - 20151 Milano, **iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 febbraio 2019 con numero D000621181.**

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- (a) VWFS ed i soggetti indicati nella Sezione I non forniscono al Contraente/Aderente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, né una raccomandazione personalizzata, né una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo.
- (b) VWFS ed i soggetti indicati nella Sezione I non distribuiscono in modo esclusivo i prodotti di una o più imprese di assicurazione.
- (c) L'Intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di distribuire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- (a) A fronte della propria attività di distribuzione assicurativa, VWFS riceve una commissione inclusa nel premio assicurativo, nonché, al raggiungimento di determinati volumi d'affari, eventuali remunerazioni aggiuntive sotto forma di partecipazioni agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore.
Con riferimento alla distribuzione dei prodotti della MMA IARD SA, MMA IARD Assurance Mutuelles, AXA France Vie, il compenso percepito da VWFS è costituito dalla commissione inclusa nel premio assicurativo nonché da eventuali remunerazioni derivanti dalla partecipazione agli utili delle imprese di assicurazione di cui è distributore.
- (b) VWFS non percepisce onorari direttamente dal cliente.
- (c) Con riferimento all'offerta di contratti relativi all'assicurazione obbligatoria r.c. auto, ai sensi di quanto previsto in tema di trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto dall'art. 131 del Codice delle assicurazioni e dall'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 23/2008, così come modificato e integrato dal provvedimento IVASS n. 76 del 2 agosto 2018, VWFS distribuisce i prodotti delle seguenti imprese:
- **RCA ALLIANZ: l'Intermediario percepisce una provvigione pari al 15% del premio assicurativo in virtù dell'attività di intermediazione svolta;**
 - **RCA REALE MUTUA (POLIZZA LIBRO MATRICOLA DEALER): l'Intermediario percepisce una provvigione pari al 10% del premio assicurativo in virtù dell'attività di intermediazione svolta.**
- (d) 1. Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, VWFS dichiara di percepire dalle rispettive compagnie di assicurazione le seguenti provvigioni:

Polizza distribuita - Compagnia Assicurativa	Provvigione massima in % su premio imponibile	Provvigione in Euro / € 500,00 di premio imponibile
ALTER EGO DUO PLUS - Cardif Assurance VIE ALTER EGO DUO PLUS DIPENDENTI PRIVATI - Cardif Assurance VIE e Risques Divers ALTER EGO LEASING - Cardif Assurance Risques Divers	45%	€ 225,00

L'importo fornisce un'indicazione esemplificativa di quanto percepito da Volkswagen Financial Services S.p.A a fronte di un ipotetico premio imponibile assicurativo pari ad € 500,00 (per ciascun prodotto).

Nello specifico delle polizze sottoscritte dal Cliente, il valore puntuale delle provvigioni ricevute per ciascun prodotto acquistato è qui di seguito indicato:

2. Nel caso di polizze danni, NEW FIRST TRIP, NEW BUSINESS TOUR, NEW CLUB VOYAGE COLLISIONE, NEW CLUB VOYAGE KASKO, VALUE, UPIVALUE, GAP, DUCATI START/POWER, DUCATI FAN/CLUB, SMALL, MEDIUM, LARGE CONTO PROPRIO, LARGE CONTO TERZI, CAPITAL SAFE, PERSONAL SAFE, PERSONAL SAFE MAN, ESTENSIONE GARANZIA USATO, AFTER SALES WARRANTY - l'Intermediario percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo in virtù dell'attività di intermediazione effettuata.
- (e) L'informativa di cui alle lettere precedenti è relativa ai compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo, compresi i collaboratori iscritti nella Sez. E del RUI e gli intermediari principali con cui sono in essere rapporti di collaborazione orizzontale.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

- (a) VWFS ha stipulato una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00.
- (b) Le modalità per il pagamento dei premi ammesse da parte di VWFS sono le seguenti:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO 4 - TER

Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato ai sensi del Provv. IVASS n. 97/2020

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

È obbligo del distributore mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, è obbligo del distributore consegnare o trasmettere al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

“VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES S.p.A.” (di seguito VWFS) con sede in Via Privata Grosio, 10/4 - 20151 Milano, **iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), in data 12 febbraio 2019 con numero D000621181.**

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- (a) Obbligo di consegna al Contraente dell'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet www.vwfs.it;
- (b) obbligo di consegna dell'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- (c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Contraente;
- (d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente o dell'Assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- (e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il Contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- (f) obbligo di valutare se il Contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- (g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente di prendere una decisione informata.



Volkswagen Financial Services S.p.A.



S.P.A.
mansutti
DAL 1925
BROKER DI ASSICURAZIONE
CORRISPONDENTE DEL LLOYD'S